

San Cesareo (RM), 15 Luglio 2022

Spett.: I.M.S. Consul S.r.l.  
Via Paolo Rivero 190  
81031 Aversa (CE)  
C.a.: dott. Raffaele Sasso

**Oggetto:** nomina a Responsabile esterno privacy.

**ERAMUS S.r.l.**, con sede legale in via delle Vigne di San Matteo 66 - 00133 ROMA (RM), operativa e amministrativa in Via Prusst 01, 00030 San Cesareo (RM), Titolare del trattamento in persona del sig.: Matteo Mauri

#### **NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, (di seguito GDPR) il dott. **Raffaele Sasso C.F.: 03354370615**, già designato quale Medico competente ai sensi del D. lgs. 81/2008 (di seguito anche Responsabile).

#### **0. PREMESSE**

La presente nomina a Responsabile si rende opportuna in considerazione delle seguenti circostanze:

1. Il Titolare del trattamento dei dati intende procedere ad una corretta articolazione dei ruoli privacy anche ai fini della suddivisione delle responsabilità;
2. il Titolare del trattamento, pertanto, intende avvalersi della facoltà, riconosciuta dall'art. 28 del GDPR che consente di individuare i soggetti esterni che effettuano trattamenti dei dati per conto dei Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati;
3. il Titolare del trattamento ha nominato il dott. Raffaele Sasso per lo svolgimento degli obblighi di cui all'art. 25 del D. Lgs. 81/2008 considerato il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
4. in virtù di tale contratto il dott. Raffaele Sasso deve necessariamente accedere ai dati personali la cui titolarità è di ERAMUS S.r.l.;
5. il Medico competente, nella sua funzione, deve necessariamente trattare anche dati sensibili del personale dipendente e degli altri soggetti nei cui confronti sussistono gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008;
6. il Responsabile dichiara di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate ai fini della tutela dei diritti degli interessati ed al rispetto della normativa vigente, ivi compreso il GDPR e le specifiche prescrizioni del Garante in materia di trattamento dei dati in ambito sanitario incluse le norme del Codice per la protezione dei dati personale d. lgs. 196/2003 e s.m.i.;
7. il Responsabile nominato con il presente atto dichiara di godere di esperienza, capacità ed affidabilità circa il pieno rispetto delle disposizioni vigenti con specifico riferimento alle finalità di trattamento perseguite ed alle operazioni di trattamento poste in essere;
8. Il Titolare del trattamento ed il Responsabile intendono regolamentare con il presente atto i loro reciproci obblighi in materia di trattamento dei dati personali.

## 1 VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente nomina.

## 2. GARANZIE SUFFICIENTI

Il Responsabile durante l'intera vigenza del rapporto contrattuale principale, cui la presente nomina è collegata, dovrà dimostrare al Titolare del trattamento di essere in possesso delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e della normativa applicabile in materia di dati personali;

Il Responsabile, inoltre, garantisce la tutela dei diritti dell'interessato.

Il Responsabile, quindi, a richiesta del Titolare del trattamento rilascerà documentazione, predisposta da terzi autorizzati dalla normativa vigente, attestante il possesso delle garanzie di cui sopra.

Il Titolare del trattamento accetta che tali garanzie sufficienti possano essere dimostrate dal Responsabile mediante l'adesione a Codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR o dalla certificazione ex art. 42 del GDPR da parte di organismi accreditati conformemente a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR ed al provvedimento del Garante privacy italiano del 17 luglio 2017.

## 3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile è nominato con il presente atto in relazione ed esclusivamente all'esecuzione del contratto stipulato con il Titolare del trattamento per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 25 del D. Lgs. 81/2008 e per lo sviluppo e l'attuazione di programmi di educazione sanitaria.

## 4. IL TRATTAMENTO

### *La natura del trattamento*

L'esecuzione del contratto sopra indicato importa il trattamento dei dati dei dipendenti in base all'incarico di Medico competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D. Lgs. 81/2008. Inoltre per le attività di coordinamento legate all'organizzazione del servizio sanitario ai sensi della normativa sopraindicata per tutte le sedi in Italia saranno trattati anche i dati di tutti i dipendenti in Italia.

### *I tipi di dati personali*

Per l'esecuzione del contratto di cui al precedente articolo il Responsabile potrà utilizzare sia dati comuni che dati sensibili.

### *I soggetti interessati*

I dati utilizzati si riferiscono alle seguenti categorie di soggetti interessati:

- dipendenti;
- collaboratori;
- somministrati;

tutti coloro nei cui confronti la normativa vigente prevede gli obblighi sanitari di cui al D. Lgs. 81/2008 in capo a ERAMUS S.r.l.

## 5. ISTRUZIONI AL RESPONSABILE

Il Responsabile è tenuto:

- ad osservare l'intera normativa vigente;
- ad utilizzare i dati secondo liceità e correttezza;
- ad osservare ogni principio statuito dalla normativa a tutela del trattamento dei dati personali vigente ed applicabile ai trattamenti di cui al presente contratto adottando tutti gli atti ed i

provvedimenti necessari per l'applicazione corretta di queste norme, vigilando sulla loro osservanza con tutti i necessari poteri e con ogni più ampia facoltà e per tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la rappresentanza di fronte a terzi quali il Garante a mero titolo esemplificativo.

- ad occuparsi della formazione sulla tutela della riservatezza dei propri incaricati preposti in via specifica per la tutela dei dati personali trattati in esecuzione del contratto di prestazione di servizi principale;
- ad informare prontamente il Titolare del trattamento di ogni problematica connessa all'applicazione della normativa e dei provvedimenti del Garante;
- a curare, di concerto con il Titolare del trattamento, i rapporti con l'Ufficio del Garante, tenendosi costantemente aggiornato sull'evoluzione della normativa;
- a rispettare e far rispettare le presenti istruzioni;
- ad osservare i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e le norme anche successive alla sottoscrizione di questo atto che si intenderà automaticamente esteso con i nuovi obblighi di legge ed amministrativi eventualmente previsti ai fini della corretta tutela dei dati.

Il Responsabile si obbliga a:

- assicurare che ogni trattamento dei dati personali da lui svolto, nell'interesse e per conto della società Titolare del trattamento, avvenga in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, adeguatezza, conservazione. a tal fine dovrà provvedere a catalogare ed organizzare le banche dati di sua competenza in modo che i dati ivi contenuti siano esatti, aggiornati, coerenti, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità in precedenza indicate;
- verificare, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto all'incarico conferito, anche con riferimento ai dati che l'Interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti (es. familiari degli Interessati);
- adottare le misure di sicurezza adeguate costituite dalla cifratura di singoli file, di volta in volta protetti con parole - chiave riservate, note al solo medico nominato Responsabile con il presente atto, che può con queste procedere alla successiva decifratura, e dalla memorizzazione dei dati sui dischi rigidi dei personal computer o su altro genere di supporto magnetico od ottico in forma automaticamente cifrata al momento della loro scrittura, tramite l'uso di parole-chiave riservate note al solo utente;
- garantire l'inaccessibilità di terzi ai supporti di cui sopra assumendo ogni onere di custodia al riguardo;
- non diffondere in alcun caso e modo i dati relativi allo stato di salute degli Interessati;
- rispettare il segreto professionale;
- comunicare i dati raccolti per l'espletamento del contratto a terzi solo se in presenza di un obbligo di legge (es. comunicazione alla ASL alla cessazione del rapporto di lavoro delle cartelle sanitarie e di rischio);
- astenersi dalla conservazione in proprio di documentazione inerente i dati comuni o sensibili dei dipendenti;

- astenersi dal comunicare a terzi le informazioni apprese durante la riunione periodica, da tenersi ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, o apprese in occasione o esecuzione dell'Incarico;
- alla cessazione dell'incarico con il Titolare del trattamento, consegnare l'intera documentazione eventualmente in suo possesso;
- assicurarsi che i dati personali sensibili siano sempre comunicati direttamente agli Interessati ovvero ad un medico delegato degli stessi in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.
- concordare con il datore di lavoro il luogo in cui procedere alla custodia delle cartelle sanitarie;
- controllare e custodire gli atti/documenti cartacei a lui affidati fino alla restituzione in maniera che non vi accedano persone prive di autorizzazione e riporli nei rispettivi archivi al termine delle operazioni affidate;
- assicurarsi che le cartelle sanitarie degli Interessati siano conservate in cassaforte in busta chiusa sigillata.
- procedere alla cancellazione dei dati memorizzati su supporto elettronico alla cessazione del rapporto di lavoro di ciascun soggetto interessato;
- procedere alla consegna di copia informatica di tutti i dati al datore di lavoro al momento della cessazione dell'incarico con il rilascio contestuale di una dichiarazione attestante il mancato possesso di qualsiasi dati personale, comune o sensibile, raccolto in esecuzione o in occasione dell'incarico conferito;
- procedere alla cancellazione dei dati dei quali non sia necessaria la conservazione, anche in adempimento dell'obbligo di cui sopra, mediante la distruzione fisica dei supporti e/o l'utilizzo di software che consentano la cancellazione sicura dei dati;
- garantire, ai sensi dell'art. 32 GDPR, l'applicazione di *idonee e preventive misure di sicurezza* anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita dei dati, anche accidentale, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta;
- individuare per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento (di seguito anche Incaricati) i Suoi eventuali collaboratori, dando loro adeguate istruzioni in merito al trattamento dei dati personali da eseguirsi conformemente alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. Al riguardo dovrà vigilare sul loro operato, anche con riferimento al rispetto delle misure di sicurezza, nonché prevedere interventi formativi in materia di *privacy* per lo specifico settore sanitario.

È fatto **divieto assoluto** al responsabile ed agli eventuali Incaricati dallo stesso designati di eseguire le seguenti operazioni:

- procedere alla raccolta di dati non strettamente necessari per il perseguimento della finalità di cui al presente atto di nomina a responsabile;
- eliminare o porre in essere qualsiasi attività ostativa al corretto funzionamento di tutte le misure di sicurezza poste in essere dal Titolare del trattamento;
- modificare il periodo di conservazione dei dati definito conformemente ai principi della *privacy by design* se non previa richiesta scritta del Titolare o dei Responsabili del trattamento;
- procedere alla cancellazione dei dati o ad altra operazione che vada a ledere l'integrità dei dati oppure prima del decorso del periodo di conservazione;
- eliminare le misure di sicurezza informatiche che impediscono di procedere alla cancellazione dei dati prima del decorso del periodo di conservazione definito dal Titolare del trattamento;

- rimuovere, bloccare o rendere inefficace o inefficiente o alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento del software anti-intrusione contro il rischio di accesso non autorizzato alle immagini registrate;
- compiere qualsiasi altra operazione che non sia assolutamente necessaria per lo svolgimento dei compiti sopra indicati (sono assolutamente vietate la diffusione, la cancellazione, la distruzione, la duplicazione e l'incrocio dei dati) a pena di risoluzione del contratto principale.
- Le operazioni di cui sopra sono autorizzate solo in caso di richiesta scritta e preventiva da parte di personale del Titolare del trattamento con potere di spesa del nome del Titolare o dei Responsabili del trattamento.

## **6. AUTORIZZATI**

Il Responsabile, nel caso in cui si avvalga di propri dipendenti e collaboratori, dovrà individuarli come soggetti autorizzati al trattamento (in questo atto indicati anche come Incaricati) e vincolarli al patto di riservatezza nel caso in cui non siano già obbligati al segreto professionale come da art. 28 del GDPR e dal D. Lgs. 196/2003.

## **7. SICUREZZA DEI DATI**

Il Responsabile è tenuto ai sensi del combinato di cui agli artt. 28 e 32 del GDPR a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio valutando la necessità di adottare le misure di sicurezza indicate in tali articoli nel caso in cui si avvalga di strumenti informatici propri.

Laddove il Responsabile faccia uso unicamente per l'esecuzione del contratto di strumenti informatici del Titolare del trattamento dovrà evitare di adottare condotte che possano essere impeditive o cagionare danni alle misure predisposte da ERAMUS S.r.l., (anche mediante i propri fornitori) sui propri sistemi.

## **8. FORMAZIONE**

Il Responsabile si obbliga ad effettuare un'adeguata attività di formazione privacy nei propri confronti e nei confronti di eventuali dipendenti e collaboratori nel rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa vigente, vale a dire:

- sui rischi che incombono sui dati;
- sulle misure disponibili per prevenire eventi dannosi;
- dei profili sulla disciplina della protezione dei dati personali in considerazione dell'attività di trattamento dei dati personali specifica svolta per l'esecuzione del contratto principale;
- sulle responsabilità che derivano dall'attività di trattamento dei dati;
- sulle modalità per aggiornarsi sulle nuove misure di sicurezza adottate.

Il Responsabile si obbliga, inoltre, ad aggiornarsi circa tutte le novità che possono intervenire sul trattamento dei dati personali con particolare riferimento alle attività dallo stesso svolte ed alle misure di sicurezza.

## **9. COMUNICAZIONE DEI DATI**

In mancanza di specifica autorizzazione è fatto assoluto divieto al Responsabile di procedere alla comunicazione dei dati personali ricevuti o raccolti in esecuzione del contratto principale. Nel caso in cui il Responsabile abbia l'esigenza di trasferire dati a terzi, avanzerà richiesta scritta al Titolare del trattamento. Resta inteso che la comunicazione debba essere assolutamente necessaria e che, di

regola, è vietata. Qualora la richiesta pervenga da parte di autorità giudiziaria o dal Garante per la protezione dei dati personali il Responsabile informerà prontamente il Titolare del trattamento e, in presenza di un obbligo di legge, procederà al trasferimento dei dati.

## 10. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI INTERESSATI

Nel caso in cui il Responsabile riceva delle istanze da parte degli interessati dovrà procedere al trasferimento immediato di detta istanza al Titolare del trattamento, al fine di consentire al Titolare stesso di dare seguito alle richieste ricevute per l'esercizio dei diritti degli Interessati, e fermo la compatibilità con quanto previsto in materia di trattamento dei dati sanitari, il Responsabile si obbliga:

- a comunicare, senza ritardo, al Titolare del trattamento ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dal GDPR, ricevuta, direttamente o tramite eventuali Responsabile del trattamento, dagli Interessati;
- ad assistere il Titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste ricevute. In questo senso.

Il Responsabile si impegna inoltre a:

- cancellare i dati personali su richiesta del Titolare del trattamento effettuata a seguito dell'esercizio del diritto all'oblio da parte dell'Interessato;
- segnalare a ERAMUS S.r.l. quali siano i dati personali in proprio possesso relativi all'Interessato che abbia esercitato il diritto di accesso;
- assistere ERAMUS S.r.l. nella fornitura in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei dati personali che riguardano l'Interessato che abbia esercitato il diritto alla portabilità;
- rettificare i dati personali su richiesta di ERAMUS S.r.l. effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'Interessato;
- limitare il trattamento dei dati personali su richiesta di ERAMUS S.r.l. effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di limitazione da parte dell'Interessato anche per la richiesta di oscuramento dei dati particolari inerenti alla salute laddove prevista dalla normativa vigente;
- cessare su richiesta di ERAMUS S.r.l. effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di opposizione da parte dell'Interessato i trattamenti dei dati personali oggetto della richiesta.

A seguito della cessazione della Nomina, qualora il Fornitore sia autorizzato a compiere ulteriori trattamenti dei dati personali, si impegna sin da ora, in particolare con riferimento ai diritti di accesso e rettifica degli Interessati, a:

- comunicare, senza ritardo, a ERAMUS S.r.l. ogni richiesta di esercizio dei diritti ricevuta;
- assistere ERAMUS S.r.l. nel dare seguito alle richieste ricevute.

In caso di procedimento giudiziario concernente la materia del data protection o istanza di accesso ai dati personali o altro esercizio di diritto ad essi connessi, il Responsabile fornisce tutta la sua collaborazione ed assistenza al Titolare del trattamento anche in conformità al GDPR.

## 11. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL GARANTE

### *Notificazione Data Breach art. 33 del GDPR*

Il Responsabile si obbliga ad:

informare entro 24 ore dal momento in cui ne ha conoscenza, il Titolare del trattamento di qualsiasi violazione dei dati personali affinché lo stesso possa procedere ad assolvere l'obbligo di Data Breach di cui all'art. 33 indicando tutti gli elementi di cui all'art. 33, comma 4, del GDPR;

informare il Titolare del trattamento delle circostanze e delle conseguenze della violazione dei dati personali di cui ha conoscenza e dei provvedimenti adottabili per porvi rimedio e per attenuare le conseguenze dannose della violazione dei dati personali;  
ad informare il Titolare del trattamento se tale violazione è già a conoscenza dei soggetti interessati indicandone anche i dati identificativi;  
a descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

#### ***Richiesta di informazione e documenti da parte del Garante***

In caso di richiesta di informazioni e di documenti da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'Authority privacy di altro Paese competente, il Responsabile fornisce tutte le informazioni ed i documenti in suo possesso al Titolare del trattamento dei dati o, in caso di ordine direttamente all'Authority richiedente (anche in virtù del meccanismo del one stop shop o sportello unico di cui le società multinazionali potranno avvalersi), previa informativa scritta e preventiva al Titolare del trattamento.

#### ***Accertamenti e ispezioni***

In caso di ispezioni ed accertamenti del Garante o altri soggetti pubblici competenti, il Responsabile fornisce la piena ed incondizionata collaborazione.

Il Responsabile consente l'accesso al Garante ed ai soggetti dallo stesso designati, quali la Guardia di finanza o la Polizia postale, ai locali in cui esegue il trattamento. In questi casi il Responsabile è tenuto ad informare prontamente il Titolare del trattamento di modo che un addetto di questi, specificamente nominato, possa presenziare alle operazioni di accertamento e di controllo.

## **12. CONTROLLO DA PARTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile si obbliga a consentire il controllo da parte di ERAMUS S.r.l., anche tramite terzi soggetti, avente ad oggetto la verifica di:

1. il rispetto delle prescrizioni contenute nel GDPR e del Codice privacy, in particolare, rappresenti tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR.
2. il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto;
3. evidenziare qualsiasi incidente di sicurezza o altro elemento che abbia inciso sul corretto trattamento di dati personali;

Le attività di controllo potranno essere effettuate nei locali del Responsabile o in uso al medesimo in cui viene effettuato il trattamento dei dati.

Il Responsabile a richiesta del Titolare del trattamento, inoltre, sarà tenuto alla presentazione di una relazione dettagliata in cui dichiarare, tra l'altro:

- la corretta implementazione delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR adottate da parte dei propri preposti che eseguono le loro prestazioni per dar corso al contratto intercorrente con ERAMUS S.r.l.;
- l'avvenuta formazione privacy dei propri dipendenti, collaboratori e preposti;
- il rilascio delle istruzioni contenute nell'atto di autorizzazione oppure, la dichiarazione di aver vincolato i suoi dipendenti, collaboratori o preposti all'obbligo della riservatezza dei dati del Titolare del trattamento;
- l'avvenuta distruzione dei supporti movibili e delle copie dei dati eseguite da parte dei propri dipendenti, collaboratori e preposti per l'esecuzione del contratto di outsourcing.

Il Responsabile è tenuto ad inviare, a richiesta del Titolare del trattamento:

- copia del Registro dei trattamenti laddove il Responsabile sia obbligato per legge a detenerlo dal quale risulti anche il trattamento di cui al presente Contratto che il Responsabile effettua come tale, conformemente all'art. 30 comma 1, del GDPR;
- copia della valutazione di impatto laddove obbligato;
- indicazione dell'eventuale DPO nominato dal Responsabile;
- l'evidenza dei trattamenti effettuati da inserire nel registro dei trattamenti del Titolare del trattamento ed il registro dei trattamenti predisposto dal medesimo responsabile laddove vi fosse obbligato ai sensi dell'art. 30, comma 2, del GDPR per la protezione dei dati personali dal quale risulti il trattamento di cui alla presente nomina effettuato per conto di terzi;
- Il Responsabile, inoltre, è tenuto a collaborare con il DPO eventualmente nominato dal Titolare del trattamento.

### **13. GRATUITÀ DELLA PRESTAZIONE**

Nessun compenso ulteriore spetta al Responsabile per l'esecuzione delle attività di cui al presente atto. Per cui il compenso indicato nel contratto principale resta fisso ed invariabile ed è comprensivo degli obblighi di cui alla presente nomina a Responsabile privacy esterno.

### **14. NOMINA DEL SUBRESPONSABILE**

Nell'esecuzione di quanto disposto nel presente atto il Responsabile NON potrà avvalersi di terzi estranei alla propria struttura stante il carattere altamente fiduciario della prestazione.

### **15. CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO**

Il Responsabile accetta che il presente atto di nomina a responsabile possa essere modificato a richiesta da parte del Titolare del trattamento a seguito dell'approvazione di clausole contrattuali tipo specifiche approvate da parte della Commissione europea oppure da parte di un'autorità di controllo per come previsto dai paragrafi 7 e 8 dell'art. 28 del GDPR.

In caso di approvazione di tali clausole contrattuali tipo il Titolare del trattamento dovrà dichiarare al Responsabile che intende avvalersene ed esse integreranno il presente contratto di nomina a far data da sessanta giorni o entro il differente termine indicato nella comunicazione inviata dal Titolare del trattamento al Responsabile del trattamento.

La mancata ratifica di tali clausole contrattuali tipo importerà la risoluzione del contratto principale e del presente atto di designazione a responsabile.

### **16. LA RESPONSABILITÀ PER DANNI E MANLEVA**

Il Responsabile si obbliga altresì, a mantenere indenne ERAMUS S.r.l. per i danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti in capo a terzi, a seguito dell'attività di trattamento eseguita da parte dei suoi preposti e dalle spese quali il costo della sanzione applicata nonché dalle spese legali e gli interessi passivi sulla somma versata, in caso di violazione di legge, di provvedimenti generali del Garante o di altri Enti parimenti sanzionati oppure in caso di violazione del presente Contratto.

Il Responsabile si obbliga, più dettagliatamente, a risarcire i danni che ERAMUS S.r.l. dovesse subire a seguito della violazione (da parte anche dei propri dipendenti e collaboratori o, comunque, preposti nonché da parte del sub-responsabile e dei soggetti ad esso preposti) delle prescrizioni contenute nel Codice privacy (nessuna esclusa) o del GDPR nonché della tutela delle banche dati o dei provvedimenti emessi dal Garante italiano o dell'Authority capofila.

## 17. DURATA

Il presente atto esplicherà effetti giuridici per l'intera durata del Contratto di appalto di servizi intercorrente con il medico competente fermo restando la persistenza della vigenza di quegli obblighi che, per loro stessa natura, debbono sopravvivere.

Laddove il Contratto di appalto di servizi venga ad essere sostituito da altro contratto o sia rinnovato il presente contratto di nomina a Responsabile continuerà ad esplicitare i suoi effetti giuridici fino alla scadenza del rinnovo o del nuovo contratto.

La presente nomina a responsabile privacy costituisce, pertanto, contratto accessorio rispetto al contratto di servizio da considerarsi come contratto principale e potrà costituire oggetto di modifica a seguito di sopravvenuta normativa

## 18. OBBLIGHI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Alla scadenza del contratto e della presente nomina e, quindi, con il termine della prestazione che ha determinato la stipula del presente Contratto di nomina del Responsabile, il Responsabile, salvo differente richiesta scritta del Titolare del trattamento, è tenuto a:

- procedere alla cancellazione di tutti i dati personali raccolti o trattati in esecuzione della presente nomina ed a rilasciare dichiarazione scritta di avvenuta cancellazione sia dei dati conservati su supporto informatico che su supporto cartaceo con la cancellazione di tutte le copie esistenti;
- procedere alla restituzione di tutti i dati personali mediante il rilascio di copia di tutti i dati personali che dovranno essere agevolmente consultabili da parte di ERAMUS S.r.l.;
- conservare i dati **solo nel caso in cui sussista un obbligo di conservazione di legge** o laddove tale conservazione sia stata pattuita nel contratto principale. In tal caso il Responsabile dovrà indicare il luogo di conservazione dei dati al Titolare del trattamento e consentire l'accesso, durante il periodo di conservazione dei dati, unicamente:
  - al Titolare del trattamento medesimo;
  - alle Autorità titolate all'esecuzione di controlli ed ai soggetti interessati.

Le finalità del trattamento sono costituite unicamente da:

- obbligo di legge o obbligo contrattuale;
- esercizio del diritto di difesa.

Si prega di restituire copia della presente nomina, sottoscritta per accettazione.

ERAMUS S.r.l., sig. Matteo Mauri: \_\_\_\_\_

**ERAMUS**  
Via Prusst 1  
00030 SAN CESAREO RM  
P.IVA 10241261006

Per accettazione il Responsabile dott. Raffaele Sasso.: \_\_\_\_\_

IMS CONSUL SAS di Sasso Raffaele & C.  
*Medicina di Laboratorio*  
Sede Legale Via P. Prusst 1 - 00031 AVERSA (CE)  
P.IVA 03854370615  
Codice Destinatario: N92GLON

(timbro e firma)

